



COMUNE DI BALZOLA

VIA ROMA, 67 - C.A.P. 15031

P.I. - C.F. 00450010061 - TEL. 0142 804131 - FAX 0142 804106 - e-mail info@comune.balzola.al.it

ORDINANZA N. 01/2015

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA COMBUSTIONE DEI RESIDUI DI POTATURE, SFALCI E RIPULITURE DEI TERRENI AGRICOLI.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'articolo 256 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, introdotto dall'art. 3 del D. L. n. 136/2013, recante "Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate" punisce la combustione illecita di rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata;
- l'articolo 256 bis, comma 6 bis del medesimo decreto legislativo, introdotto dall'art. 14, c. 8, lett b) del D. L. n.91/2014 esclude dal campo di applicazione degli artt. 256 e 256 bis citati il "materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse", precisando che : " di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi o orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata".

RITENUTO quindi opportuno individuare le aree, i periodo e gli orari in cui consentire nel territorio del Comune di Balzola la combustione in loco delle potature e dei residui agricoli ai sensi dell'art. 14, c. 8, lett b) del D.L. n. 91/2014;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni, i requisiti ed i presupposti di legittimazione per l'adozione del presente provvedimento;

VISTO il D.L. n. 91/2014;

VISTO il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 21/2013;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

Su tutto il territorio del Comune di Balzola è consentita la combustione del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco secondo le seguenti disposizioni:

1. Le operazioni devono essere condotte nel medesimo luogo di produzione dei residui vegetali;



COMUNE DI BALZOLA

VIA ROMA, 67 - C.A.P. 15031

P.I. - C.F. 00450010061 - TEL. 0142 804131 - FAX 0142 804106 - e-mail info@comune.balzola.al.it

2. La quantità massima è posta pari a tre metri steri (ovvero tre metri cubi vuoto per pieno) per ogni ettaro al giorno;
3. La combustione non può mai essere effettuata:
 - nel centro abitato;
 - all'interno di boschi come definiti dalla L.R. n. 4 del 10/02/2009 e s.m.i. fatti salvi i casi di deroga di cui all'art. 11, comma 3, lettere a) c) d) della L.R. n. 21/2013 e s.m.i.;
1. Deve essere osservata la distanza di sicurezza dai circostanti edifici di terzi, che non deve mai essere inferiore a 25 metri degli stessi;
2. Le operazioni di accensione e spegnimento dei fuochi, fatti salvi i divieti stabiliti dalla Regione Piemonte in caso di determinazione dello stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi, devono svolgersi in giornate di assenza di vento e preferibilmente umide entro i seguenti orari:
 - dal 1° OTTOBRE fino alla fine del mese di MARZO dal sorgere del sole fino alle ore 11,00 e dalle ore 15,00 fino al tramonto;
 - dal 1° APRILE fino alla fine del mese di settembre dal sorgere del sole fino alle ore 10,00 e dalle ore 17,00 fino al tramonto;
1. La persona che accende il fuoco deve vigilare sullo stesso secondo i canoni dell'ordinaria diligenza e assistere egli stesso o tramite persona di fiducia all'abbruciamento fino al completo spegnimento;
2. La zona su cui si esegue l'abbruciamento deve essere circoscritta con mezzi efficaci ad evitare il propagarsi del fuoco, in particolare la zona di combustione dovrà essere isolata tramite una fascia circostante priva di residui vegetali;
3. Le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti;
4. L'inosservanza delle disposizioni alla presente ordinanza verrà perseguita, ai sensi delle disposizioni in materia, con sanzioni penali ed amministrative. Qualora non sia prevista una specifica sanzione verrà, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. N. 267/2000, applicata la sanzione pecuniaria mediante pagamento da euro 25 a euro 500 con introito dei proventi da parte del Comune

DISPONE

- Che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo on line del Comune di Balzola per 15 gg. Consecutivi.
- Che la presente ordinanza sia trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Balzola e alla Prefettura di Alessandria.

INFORMA



COMUNE DI BALZOLA

VIA ROMA, 67 - C.A.P. 15031

P.I. - C.F. 00450010061 - TEL. 0142 804131 - FAX 0142 804106 - e-mail info@comune.balzola.al.it

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Piemonte entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso.

Balzola ,lì 11/03/2015

IL SINDACO

F.TO GRIGNOLIO Armanda